



Coordinatore Unico S.C.

Provveditorato - Economato:

Dott. Francesco Graffi

Fax 02/8184.4000

Tel. 02/8184.2148 - 2352

E-mail: francesco.graffi@asst-santipaolocarlo.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, MEDIANTE SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA "SINTEL", PER L'AFFIDAMENTO, IN ESCLUSIVA, DELLA FORNITURA DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE "MAVIRET (PRINCIPIO ATTIVO: "GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR") 100 MG/40 MG" OCCORRENTE ALL'"AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO" DI MILANO.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura della specialità medicinale "Maviret (principio attivo: "Glecaprevir + Pibrentasvir") 100 mg/40 mg" occorrente all'"Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" di Milano.

La fornitura è a lotto intero.

CIG: 72586034AF.

ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà regolato dalle norme del presente Capitolato speciale, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e dal contenuto dell'offerta della Società aggiudicataria. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta della Società aggiudicataria e le norme stabilite dal presente capitolato speciale e dal suo allegato, saranno queste ultime a prevalere in fase di esecuzione del contratto.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA

Il contratto avrà durata di tre mesi, con possibilità di rinnovo dello stesso per un periodo massimo di ulteriori tre mesi.

La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avrà inizio solo successivamente alla stipulazione dello stesso, fatta salva la possibilità, per l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) "Santi Paolo e Carlo" di chiederne l'esecuzione anticipata, in casi di motivata e comprovata urgenza.

Si precisa che, qualora l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia dovesse procedere, a seguito di espletamento di procedura centralizzata, all'aggiudicazione della fornitura della specialità medicinale "Maviret 100 mg/40 mg" ed all'attivazione della relativa convenzione prima della scadenza del contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura di gara, l'"Azienda Socio -



Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” si riserva di procedere alla risoluzione anticipata dello stesso, con preavviso di 15 giorni, senza che la Società aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa.

E' escluso ogni rinnovo tacito del contratto.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE E FABBISOGNI PRESUNTI

La tipologia, le caratteristiche tecniche e le quantità presunte della specialità medicinale richiesta sono indicate nell'allegata “Scheda fabbisogno”, nella quale sono riportati il lotto, i quantitativi presunti, il principio attivo, il codice della classificazione ATC, la forma farmaceutica ed il dosaggio.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere dotati di specifica autorizzazione all'immissione in commercio in Italia (AIC) ed essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

I prodotti devono inoltre rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla Farmacopea italiana ed europea in vigore.

I prodotti offerti devono rispondere a quanto richiesto nella “Scheda fabbisogno” in termini di principio attivo, forma farmaceutica, dose e unità di misura.

I quantitativi presunti indicati nella “Scheda fabbisogno” non sono impegnativi per l'ASST Santi Paolo e Carlo; gli stessi sono indicativi e, pertanto, potranno subire modifiche anche in relazione all'introduzione di nuovi principi attivi efficaci nel trattamento dell'HCV, senza che la società aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta.

Così come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva la possibilità di imporre all'appaltatore l'esecuzione della stessa alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La procedura darà luogo ad un contratto che, in ogni caso, impegnerà l'Amministrazione contraente nei soli limiti degli stanziamenti regionali destinati al trattamento dei casi di HCV, mediante la specialità medicinale “Maviret”.

ART. 5 - GARANZIE E SCADENZE

I prodotti forniti dovranno, alla data della consegna all'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, residuo non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale. In situazioni particolari si potrà derogare a tale termine, previo accordo con la S.C. Farmacia; in questo caso l'Impresa assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora questo non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”.

ART. 6 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche a quelli in uso, i nuovi prodotti dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda appaltante.

ART. 7 – MODALITA' DI FORNITURA

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine. I beni offerti dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dall'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini emessi, anche



a mezzo telefax, dalla S.C. Farmacia; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24 ore. La consegna dovrà essere garantita anche in caso di sciopero, di impedimenti atmosferici o di viabilità.

Nel caso in cui l'Impresa si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta (anche a mezzo telefax) e, comunque, non oltre due giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'Impresa dovrà comunicare tempestivamente, via fax, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- denominazione
- periodo previsto di indisponibilità
- causa dell'indisponibilità.

Nelle situazioni di carenza sopra indicate, l'Impresa potrà preventivamente concordare con la S.C. Farmacia dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” l'eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità.

Di regola, salvo che negli ordinativi di fornitura siano indicati luoghi e/o orari diversi, la consegna dovrà essere effettuata, “a terra”, oppure all'interno:

- del Magazzino della S.C. Farmacia del Presidio “San Paolo” dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, Via A. di Rudini 8 – 20142 Milano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,30;
- del Magazzino della S.C. Farmacia del Presidio “San Carlo” dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, Via Pio II n. 3 – 20153 Milano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.

Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine della S.C. Farmacia;
- luogo di consegna della merce.

Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati:

- lotto di produzione;
- data di scadenza;
- numero di confezioni consegnate per ogni lotto.

Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di produzione.

L'Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,.....), comunicando contestualmente l'avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.

In particolare, in caso di sequestro di un lotto di produzione, l'Impresa fornitrice, oltre a darne tempestiva segnalazione, dovrà provvedere a ritiro dei prodotti. In tal caso resta inteso che l'Impresa fornitrice dovrà inviare entro 24 ore il materiale sostitutivo nella quantità che sarà di volta in volta concordata con il



Responsabile della S.C. Farmacia dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, indipendentemente dalla tempistica concordata per l'effettivo ritiro del lotto sottoposto a sequestro.

I farmaci appartenenti a lotti inutilizzati per qualunque altra motivazione (ad es. cambio di confezionamento, cambio di foglietto illustrativo, ecc..) dovranno essere refusati con nota di credito e ritirati entro 30 giorni dalla data di segnalazione da parte dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”; trascorso detto termine la merce sarà rinviata all'Impresa fornitrice tramite corriere e con spese a carico di quest'ultima.

L'Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

ART. 8 - IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO

Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, tra l'altro, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici. I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa; dette diciture devono figurare sul confezionamento primario e sull'imballaggio esterno.

Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione, devono inoltre consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche anche durante le fasi del trasporto.

Gli imballi devono riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie alla corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti e l'indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza.

Il materiale da fornire deve essere confezionato in modo tale da non superare possibilmente i 12 Kg.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

In particolare gli automezzi devono:

- garantire le condizioni di corretta conservazione dei farmaci durante tutte le fasi di trasporto;
- se del caso, essere accessoriati con sponda idraulica e dotati di idonee attrezzature per lo scarico della merce.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” si riserva il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

In ogni caso l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” non sarà ritenuta responsabile di eventuali danni subiti dai beni nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

ART. 9 - RICEVIMENTO DELLA MERCE

La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione; in particolare, per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, dovrà essere garantito e adeguatamente documentato il mantenimento dell'intervallo di temperatura richiesto in modo continuativo in tutte le fasi del trasporto.

Per le operazioni di scarico del materiale l'Impresa non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”.



Al ricevimento della merce presso i magazzini, i funzionari incaricati dall'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, effettuate le verifiche indispensabili (numero d'ordine, numero di colli consegnati), rilasceranno ricevuta formulando eventuali osservazioni in caso di riscontrata difformità rispetto all'ordinato e/o alle condizioni del materiale. La firma per ricevuta non rappresenta un impegno per gli Enti che si riservano in ogni momento la possibilità di contestare la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti dal capitolato e per vizi o difetti di qualsiasi natura.

La contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche richieste. Detta sostituzione dovrà avvenire entro quarantotto ore, salvo particolari casi d'urgenza nei quali dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24 ore.

Nell'attesa del predetto ritiro, i beni rimarranno a disposizione dell'Impresa senza alcuna responsabilità da parte dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” per eventuali o ulteriori degradamenti o deprezzamenti che dovessero subire. In caso di mancato ritiro entro trenta giorni dalla data di segnalazione, la merce sarà inviata alle Impresa in porto assegnato tramite corriere.

Nel caso in cui l'Impresa non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” potrà richiedere la rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” ne darà comunicazione all'Impresa ed effettueranno una detrazione sugli importi fatturati.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi in materia.

Essa sarà comunque responsabile di infrazione o danni comunque arrecati a persone o cose sia degli Enti appaltanti che di terzi.

La ditta aggiudicataria deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di partecipazione alle pubbliche gare per tutta la durata del contratto.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dagli Enti appaltanti.

ART. 11 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dalla società aggiudicataria e le condizioni di aggiudicazione vincoleranno l'impresa per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale, salvo ribassi derivanti da disposizioni ministeriali, e dovrà intendersi per merce resa franco magazzino ed essere comprensivo di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura del prodotto e di tutti i beni e servizi previsti, ad eccezione dell'IVA, e rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo eventuali più favorevoli condizioni economiche derivanti da provvedimenti di legge di riduzione del prezzo al pubblico del farmaco (es. determinazioni AIFA) o da iniziative promozionali di cui dovrà essere data comunicazione scritta alla S.C. Farmacia, nonché alla S.C. Provveditorato Economato dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”.



Nel caso di riduzione prevista da provvedimenti normativi, il prezzo offerto dovrà essere diminuito almeno della stessa percentuale di riduzione applicata sul prezzo al pubblico. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”.

Nel caso di immissione in commercio di farmaci generici equivalenti aventi prezzo più basso, l'Impresa aggiudicataria dovrà adeguare il prezzo contrattuale applicando la percentuale di sconto sul prezzo al pubblico del farmaco riveniente dall'offerta formulata in sede di gara al generico con prezzo al pubblico più basso. E' comunque facoltà dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” procedere ad attivare nuova procedura di scelta del contraente qualora, a seguito di indagini di mercato all'uopo predisposte, verificasse la disponibilità alla fornitura del generico equivalente ad un prezzo più basso rispetto a quello che si otterrebbero applicando la percentuale di sconto sul prezzo al pubblico del farmaco riveniente dall'offerta formulata in sede di gara al generico con prezzo al pubblico più basso.

Nel caso di aumenti del prezzo del farmaco previsti da provvedimenti normativi è facoltà dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” procedere a rinegoziare il prezzo d'acquisto del farmaco che, comunque, non potrà essere superiore a quello che si otterrebbe applicando la percentuale di sconto sul prezzo al pubblico del farmaco riveniente dall'offerta formulata in sede di gara al prezzo al pubblico incrementato dal nuovo provvedimento normativo.

Ogni comunicazione relativa a variazioni di prezzo conseguente a provvedimenti ministeriali dovrà essere comunicata per iscritto all'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” facendo specifico riferimento al provvedimento di aggiudicazione ed al relativo lotto. Non saranno prese in considerazione comunicazioni generiche.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

I prodotti richiesti dovranno essere trasportati nel pieno rispetto delle norme igieniche, essere consegnati in qualsiasi condizione di tempo e di viabilità e la relativa consegna avverrà a cura, rischio e spese del fornitore.

In caso di necessità di somministrazione urgente, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna entro 24 ore.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire tempi di scadenza dei prodotti adeguati alle modalità organizzative dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, nonché a sostituire materiali scaduti, qualora la situazione si verificasse, senza alcun onere per le stesse.

La ditta concorrente è ben consapevole di stipulare un contratto con Ente Pubblico e, pertanto, non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte inerente il presente Capitolato speciale.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilevi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio artt. 331 e seguenti C.P.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione agli Enti appaltanti ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

**ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

L'affidatario dovrà produrre all'“Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, nei termini previsti dalla lettera d'invito, idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Fatte salve eventuali e più specifiche modalità contenute nel contratto, il Fornitore aggiudicatario emette la fattura del corrispettivo dopo aver effettuato la regolare consegna della fornitura.

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

Le fatture elettroniche indirizzate all'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it

Presidio “San Paolo” di Milano:

<u>Denominazione Ente</u>	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
<u>Indirizzo</u>	Via Antonio di Rudini, 8 – 20142 Milano (MI)
<u>Codice iPA</u>	asstspc
<u>Codice Univoco Ufficio</u>	EBVSIJ
<u>Nome dell'Ufficio</u>	Uff eFatturaPA_HSP PRESIDIO SANPAOLO
<u>Codice Fiscale del Servizio di F.E.</u>	09321970965
<u>Partita IVA</u>	09321970965

Presidio “San Carlo” di Milano:

<u>Denominazione Ente</u>	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
<u>Indirizzo</u>	Via Antonio di Rudini, 8 – 20142 Milano (MI)
<u>Codice iPA</u>	asstspc
<u>Codice Univoco Ufficio</u>	CXRZD8
<u>Nome dell'Ufficio</u>	Uff eFatturaPA_HSC PRESIDIO SANCARLO
<u>Codice Fiscale del Servizio di F.E.</u>	09321970965
<u>Partita IVA</u>	09321970965

Ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), che sarà indicato nell'ordinativo di fornitura.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- Totale documento nella sezione “Dati generali del documento”;



- “Netto a pagare” nella sezione “Dati relativi al pagamento” corrispondente al solo importo imponibile che qualifica il debito con la PA nei confronti di un fornitore, così come previsto dalla normativa vigente per le sole casistiche rientranti nell’applicazione dello “Split payment” così come esplicitato dalla PCC (Piattaforma MEF);
- Codice fiscale del cedente.

In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi.

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall’Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall’appaltatore a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della Società aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’ASST, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l’Azienda Appaltante da qualsiasi rivendicazione economica dell’Appaltatore.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il saggio degli interessi è concordato tra le parti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della Società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

L’Ente appaltante non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori:

- fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Ente per inadempienze contrattuali;
- nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- nel caso in cui il fornitore effettuasse delle consegne che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dagli uffici preposti all’emissione degli ordini.

Le spese riguardanti i bolli di quietanza sono a carico dell’impresa.



L'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse consegne non preventivamente ordinate dalla stessa.

ART. 16 – CESSIONE DI CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti degli Ente appaltante fino a che il cessionario, ovvero il singolo soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti degli stessi alle comunicazioni previste dall'art 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. Nei sessanta giorni successivi l'Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della Legge n. 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui sopra senza che sia intervenuta opposizione, tutti gli atti suddetti producono effetti nei confronti dell'Ente.

ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Si applica quanto previsto dalla Legge 21.02.1991 n. 52. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e sono efficaci ed opponibili qualora non siano state rifiutate con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Si applica quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 20 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

A fronte di evidente dimostrazione oggettiva della inadeguatezza quantitativa o qualitativa della fornitura complessiva l'Ente appaltante si riserva di intraprendere le azioni ritenute più opportune fino all'annullamento dell'aggiudicazione.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Ufficio preposto dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” contesterà mediante raccomandata A/R le inadempienze contrattuali riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Coordinatore Unico di S.C. Provveditorato Economato, mediante propria determinazione.

In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'ente ritiene di disattendere.

ART. 21 – PENALITA'

In caso di **interruzione o di irregolarità nell'esecuzione della fornitura**, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” potrà:



- applicare penali nella misura del 5% per le forniture non eseguite o non idonee;
- applicare penali per il ritardato adempimento in misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (Art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

ART 22 – CLAUSOLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO PER MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO - ISTITUZIONALE

L'Ente appaltante avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata a/r almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale o da eventuali cambiamenti organizzativi che contrastino con l'oggetto della fornitura aggiudicata.

ART. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito a una semplice dichiarazione l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, nei seguenti casi:

- n° 3 applicazioni delle penali previste all'art. 21;
- n° 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti.
- in caso di cessione a terzi del contratto in violazione al disposto di cui agli artt. 16, 17 e 18;
- in caso di violazione di quanto disposto all'art. 19;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- per violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;
- per violazioni del Codice Etico Aziendale e del Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- qualora l'“Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A.” della Regione Lombardia dovesse procedere all'aggiudicazione della fornitura della specialità medicinale di che trattasi ed all'attivazione della relativa convenzione prima della scadenza del presente contratto.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”.

ART. 24 – RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l'esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione dell'Ente appaltante sollevata ed indenne da ogni responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Amministrazione.

ART. 25 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale individuazione del responsabile dell'esecuzione del contratto verrà definita all'atto dell'aggiudicazione della fornitura da parte dell'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”.

ART. 26 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora nel corso del periodo di vigenza contrattuale:



- il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

ovvero

- il "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano" (CAESP), di cui l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) "Santi Paolo e Carlo" fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di cui alla presente gara;

ovvero

- l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara;

L'"Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" avrà la facoltà:

- di procedere, con l'impresa aggiudicataria del contratto, ad apposito negoziato per uniformare le condizioni economiche alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R.;

L'"Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo", inoltre, qualora nel corso del periodo di vigenza contrattuale dovesse procedere a sostituire i prodotti per motivi sopravvenuti non prevedibili al momento dell'aggiudicazione, si riserva di rescindere il contratto con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R., senza che quest'ultimo abbia nulla a pretendere.

ART. 27 – CODICE ETICO AZIENDALE E PATTO D'INTEGRITÀ

L'Amministrazione Concedente ed il soggetto aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine la Società, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni ed ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'Amministrazione Concedente e pubblicati sul sito internet della stessa.

La Società aggiudicataria s'impegna altresì a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con DGR della Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299 e pubblicato sul sito <http://www.ao-sanpaolo.it>.

La Società è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico Aziendale e del Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 C.C., e l'incameramento del deposito cauzionale definitivo fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

ART. 28 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'"Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e l'Aggiudicatario dovranno essere preventivamente sottoposte ad una composizione bonaria tra le parti; in caso di esito negativo verranno deferite al Giudice competente del Tribunale di Milano.



ART. 29 – CONTRATTO E SPESE

Il contratto verrà stipulato dall'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da rendere firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della ditta o da persona munita dei relativi poteri.

Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di bollo e le spese derivanti dalla registrazione del contratto, in caso d'uso.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale mediante l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano n. 16588/2016.

La ditta aggiudicataria, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, è tenuta al rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della procedura di che trattasi sulla GURI e sui quotidiani, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo per le su citate spese di pubblicazione è stimato in Euro 2.000,00= IVA al 22% inclusa.

ART. 30 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali)

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”) è tenuta a fornire la seguente informativa sul trattamento dei suoi dati personali.

1. Finalità del trattamento

I dati saranno trattati nell'ambito dell'attività del Titolare per le seguenti finalità:

- a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'interessato;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normativa comunitaria.

2. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

3. Natura del conferimento

In relazione alle finalità sub a) e b), il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il mancato conferimento potrebbe impedire la possibilità di instaurare il rapporto con il Titolare. Il relativo trattamento non richiede il consenso in quanto necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto/e/o dalle prestazioni richieste per ottemperare a obblighi di legge.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi di marketing o servizi tecnici per l'elaborazione dei dati e per la gestione dei sistemi informativi). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né saranno oggetto di diffusione.

5. Diritti dell'interessato

Il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all'interessato la possibilità di esercitare specifici diritti; potrà pertanto ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.



6. Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dati personali è l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) "Santi Paolo e Carlo" – Via Antonio di Rudini, 8 – 20142 Milano.

Il Titolare fornirà riscontro all'interessato in caso di esercizio di diritti di cui al punto precedente, via fax.: 02.81844000 o e-mail ufficiogare@ao-sanpaolo.it.

Il fornitore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento della prestazione da lui dovuta. Il fornitore, pertanto, è responsabile per tutti i danni derivanti a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatisi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connessi all'esecuzione della prestazione.

ART. 31 - DOCUMENTI ALLEGATI

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la Scheda fabbisogno (Allegato n.1).

ART. 32 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale e nella lettera d'invito, si fa riferimento alle norme di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile in materia di contratti.

Timbro della ditta

Firma del Legale Rappresentante
per accettazione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle di cui al presente capitolato speciale, di cui all'art. 3 (Decorrenza e durata), all'art. 4 (Caratteristiche tecniche e fabbisogni presunti), all'art. 5 (Garanzie e scadenze), all'art. 6 (Aggiornamento tecnologico), all'art. 7 (Modalità di fornitura), all'art. 8 (Imballo, confezione e trasporto), all'art. 9 (Ricevimento della merce), all'art. 10 (Responsabilità della ditta aggiudicataria), all'art. 11 (Condizioni economiche della fornitura), all'art. 12 (Obblighi del fornitore), all'art. 15 (Fatturazione e pagamento), all'art. 19 (Subappalto), all'art. 20 (Inadempienze contrattuali), all'art. 21 (Penalità), all'art. 22 (Clausola risoluzione anticipata del contratto per modifica assetto organizzativo – istituzionale), all'art. 23 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), all'art. 24 (Responsabilità), all'art. 26 (Clausola di salvaguardia), all'art. 28 (Controversie) e all'art. 29 (Contratto e spese), dichiarano espressamente di approvarle.

Timbro della ditta

Firma del Legale Rappresentante
per accettazione



Allegato n. 1 al Capitolato speciale: Scheda fabbisogno

Lotto	ATC	AIC	Principio attivo	Descrizione	U.M.	Quantità trimestrale presunta Presidio "San Carlo"	Quantità trimestrale presunta Presidio "San Paolo"	Quantità trimestrale complessiva presunta ASST
1	J05AX	045445018/E	Glecaprevir + Pibrentasvir	Maviret 100 mg/40 mg" – 84 (4x21) compresse rivestite con film	cps	20.160 compresse / 240 confezioni	3.360 compresse / 40 confezioni	23.520 compresse / 280 confezioni